

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
- VISTO il decreto legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito nella legge 30 novembre 1990, n. 359, recante, tra l'altro, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, così come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, recante norme d'attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti in provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;
- VISTA la legge 10 aprile 1991, n. 125, afferente la realizzazione della pari opportunità uomo - donna nel lavoro;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;

- VISTO** l'articolo 24 - quater - del citato decreto presidenziale n. 335/1982, così come inserito dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, nel quale è stabilito che alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato si accede mediante concorso interno, per titoli ed esame scritto, e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale, al quale è ammesso a partecipare il personale del ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato e che i posti disponibili sono conferiti nel limite del 70% agli assistenti capo e del 30% agli assistenti, agenti scelti e agenti che abbiano compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio;
- VISTO** il decreto ministeriale 3 ottobre 1996, n. 604, recante le modalità di espletamento del concorso interno di cui sopra, nel quale è stabilito, tra l'altro, all'articolo 8, sesto comma, che ove per un concorso siano stati devoluti i posti rimasti scoperti in una graduatoria ai concorrenti dell'altra risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti, si proceda nel concorso immediatamente successivo al riequilibrio delle percentuali stabilite dal secondo comma del sopra richiamato articolo 24 -quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982, per il conferimento dei posti agli assistenti capo nonché agli assistenti, agenti scelti ed agenti;
- CONSIDERATO** che hanno superato la prova scritta d'esame del concorso interno a 1500 posti di vicesovrintendente riservato agli assistenti capo della Polizia di Stato, indetto con decreto in data 31 luglio 1998, n. 1167 candidati, di cui solo 48 rivestono la suddetta qualifica e che, pertanto, vengono devoluti agli assistenti, agenti scelti ed agenti 1119 posti, pari al 74,6 per cento dei posti complessivi per i quali era stato bandito il concorso;
- RITENUTO** di bandire, per attuare il riequilibrio delle percentuali di cui sopra ed in considerazione delle capacità ricettive degli Istituti di istruzione della Polizia di Stato, un concorso per 2000 posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti riservato agli assistenti capo della Polizia di Stato, cui possono partecipare, per l'attribuzione dei posti che eventualmente rimangano scoperti, anche gli assistenti, agenti scelti ed agenti della Polizia di Stato che abbiano compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio;
- CONSIDERATO** che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire successivamente il diario e la sede o le sedi in cui si svolgerà l'esame scritto;

DECRETA

ART. 1

E' indetto un concorso interno, per titoli di servizio ed esame scritto, a 2000 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vicesovrintendente del ruolo dei sovrintendenti riservato agli assistenti capo della Polizia di Stato.

Sedici dei posti messi a concorso sono riservati al personale in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Al concorso sono altresì ammessi, per l'attribuzione dei posti che eventualmente rimangano scoperti nella graduatoria di merito degli assistenti capo, gli assistenti, agenti scelti ed agenti della Polizia di Stato che abbiano compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio.

ART. 2

Può partecipare al concorso il personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbia conseguito una delle qualifiche indicate all'articolo 1 e abbia maturato, nella qualifica di agente, la richiesta anzianità di servizio.

Sono esclusi dal concorso coloro che, nel biennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono" o che, nel medesimo periodo, abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

E' inoltre escluso dal concorso, a norma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n.3, il personale sospeso cautelamente dal servizio.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti è disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

ART. 3

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera conformemente al modello allegato e dirette al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale del Personale - Servizio Concorsi, devono essere presentate agli Uffici o Reparti di appartenenza entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno.

Nelle domande di partecipazione, datate e sottoscritte dai candidati, gli stessi debbono dichiarare:

- a) il cognome, nome, luogo e data di nascita;
- b) l'Ufficio o Reparto presso il quale prestano servizio;
- c) la qualifica rivestita alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande ovvero l'anzianità complessiva di effettivo servizio, riferita a detta data, qualora rivestano la qualifica di agente;
- d) di non aver riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione;
- e) di non aver riportato, nell'ultimo biennio, giudizi complessivi inferiori a "buono".

I candidati, in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che intendono concorrere ai posti riservati di cui all'articolo 1 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, specificando la lingua, italiana o tedesca, nella quale preferiscono sostenere le previste prove d'esame.

I candidati dovranno indicare, inoltre, nella domanda i titoli di servizio previsti dal successivo articolo 6 di cui intendono avvalersi, allegando, ove la stessa non sia già in possesso dell'Amministrazione, la relativa documentazione ovvero, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

I medesimi dovranno, altresì, dichiarare nella domanda di essere a conoscenza che il diario della prova scritta sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno del 12 ottobre 1999 e che tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

ART. 4

Per lo svolgimento della prova di esame si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1983, n. 903 e successive modifiche ed integrazioni.

La Commissione esaminatrice del concorso è composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e da altri quattro funzionari con qualifica non inferiore a commissario capo o equiparata.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno del 12 ottobre 1999 verrà data comunicazione del giorno, dell'ora e della sede o delle sedi in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta del concorso.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta è escluso dal concorso.

ART. 5

La prova scritta d'esame consiste in risposte ad un questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale dei candidati.

Il questionario è articolato in domande con risposta a scelta multipla, vertenti per il 40% su argomenti di cultura generale e per la restante parte su materie professionali.

Le materie che possono formare oggetto del questionario sono italiano, storia d'Italia a partire dal 1815, geografia fisica, politica ed economica dell'Italia, educazione civica, diritto penale, procedura penale, legislazione di pubblica sicurezza e leggi speciali, ordinamento e regolamenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a punti 70. La votazione massima attribuibile alla prova scritta è di 100 punti.

ART. 6

Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

- a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 12;
- b) qualità delle mansioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta anche in relazione alla sede di servizio, fino a punti 12;
- c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 6;
- d) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali di specializzazione frequentati e superati, fino a punti 4;

- e) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'Amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione, fino a punti 4;
- f) speciali riconoscimenti, fino a punti 6;
- g) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 6.

Nell'ambito delle suddette categorie, la Commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.

Il Direttore Centrale del Personale presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza provvede ad inviare alla Commissione esaminatrice del concorso il fascicolo personale dei candidati che abbiano superato la prova scritta, copia dello stato matricolare e le domande di partecipazione corredate da un foglio notizie, redatto dal Dirigente dell'Ufficio o Reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dai candidati, contenente l'elenco dei titoli di servizio e ogni altra indicazione utile afferente il concorso.

La Commissione esaminatrice annota su apposite schede individuali i titoli valutati ed i relativi punteggi.

Le somme dei punti assegnati dai componenti della Commissione per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro.

Il totale così ottenuto costituisce il punteggio attribuito ai titoli dalla Commissione.

La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati con qualifica di assistente capo che abbiano superato la prova scritta. E' effettuata, altresì, nei confronti dei candidati con altra qualifica che abbiano superato la prova scritta nel caso in cui i numeri di posti messi a concorso non risulti interamente coperto dai concorrenti con la predetta qualifica di assistente capo.

ART. 7

La valutazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della votazione riportata nella prova scritta e del punteggio attribuito ai titoli.

Effettuata la valutazione della prova d'esame e dei titoli di servizio, la Commissione esaminatrice forma, ove del caso, due graduatorie di merito, una per gli assistenti capo e l'altra per gli assistenti, agenti scelti ed agenti, con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Ai fini della formazione delle graduatorie, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e l'età.

I posti rimasti scoperti in una graduatoria sono devoluti, in relazione alla valutazione complessiva riportata, ai concorrenti dell'altra che abbiano conseguito l'idoneità.

Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - riconosciuta la regolarità del procedimento, verranno approvate le graduatorie di merito e saranno dichiarati i vincitori del concorso.

Tale decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno e dalla data di detta pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative.

ART. 8

I vincitori del concorso saranno ammessi a frequentare il corso di aggiornamento e formazione professionale di cui all'articolo 24 - quater - del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.335.

Le assegnazioni ai vari Uffici verranno effettuate secondo il seguente piano di ripartizione provinciale:

AGRIGENTO	Posti	10	CATANZARO	10
ALESSANDRIA		18	CHIETI	8
ANCONA		23	COMO	9
AOSTA		16	COSENZA	1
AREZZO		10	CREMONA	19
ASCOLI PICENO		12	CROTONE	10
ASTI		6	CUNEO	13
BARI		24	ENNA	Posti 8
BELLUNO		7	FERRARA	13
BERGAMO		19	FIRENZE	57
BIELLA		10	FOGGIA	9
BOLOGNA		96	FORLI'	11
BOLZANO	Posti	32	FROSINONE	2
BRESCIA		20	GENOVA	75
CALTANISSETTA		11	GORIZIA	18
CAMPOBASSO		4	GROSSETO	7
CATANIA		22	IMPERIA	17

ISERNIA	3	RAGUSA	6
L'AQUILA	3	RAVENNA	11
LA SPEZIA	16	REGGIO CALABRIA	48
LECCO	15	REGGIO EMILIA	8
LIVORNO	31	RIETI	6
LODI	12	RIMINI	8
LUCCA	10	ROMA	200
MACERATA	8	ROVIGO	10
MANTOVA	10	SASSARI	5
MASSA	7	SAVONA	16
MATERA	4	SIENA	9
MESSINA	16	SIRACUSA	21
MILANO	159	SONDRIO	11
MODENA	18	TERAMO	3
NAPOLI	104	TERNI	7
NOVARA	14	TORINO	95
NUORO	25	TRAPANI	4
PADOVA	19	TRENTO	13
PALERMO	62	TREVISO	5
PARMA	16	TRIESTE	39
PAVIA	13	UDINE	29
PERUGIA	15	VARESE	25
PESARO URBINO	19	VENEZIA	54
PESCARA	10	VERBANIA	21
PIACENZA	7	VERCELLI	8
PISA	17	VERONA	25
PISTOIA	19	VIBO VALENTIA	7
PORDENONE	5	VICENZA	5
PRATO	14	VITERBO	3

I candidati, in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 luglio 1976, n. 752, dichiarati vincitori dei posti riservati, verranno assegnati ad uffici della provincia di Bolzano ovvero della provincia di Trento con competenza regionale.

Qualora il numero totale dei vincitori dovesse risultare inferiore alle 2000 unità previste, si procederà ad una riduzione dei posti ripartiti in ambito provinciale dal presente bando, garantendo, comunque, il rientro nelle provincie di provenienza a coloro che ne abbiano conseguito il diritto secondo l'originaria previsione.

Durante il primo mese del corso di formazione sarà resa nota la nuova eventuale ripartizione provinciale.

L'assegnazione alla provincia di destinazione dei vincitori sarà determinata - sulla base delle preferenze indicate su apposita scheda compilata durante lo svolgimento del corso - seguendo la graduatoria di merito relativa agli assistenti capo e, in via subordinata, ove se ne sia resa necessaria la formazione, quella relativa agli assistenti, agenti scelti e agenti.

Verrà data la precedenza assoluta, fino all'esaurimento dei posti previsti nella provincia, a coloro che indichino come prima provincia di preferenza quella di provenienza, tenuto sempre e comunque conto della posizione degli stessi nelle rispettive graduatorie di merito del concorso.

L'Ufficio di specifica assegnazione verrà comunicato ai frequentatori prima della fine del corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno.

Roma, 3 luglio 1999

IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza